







ALLEGATO A

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO UNITARIO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME









Sommario

1. PREMESSA	2
2. OBIETTIVI DELLA MISURA	
3. INTERVENTI AMMISSIBILI	
4. BENEFICIARIO	3
5. DESTINATARI	3
6. RISORSE PREVISTE	4
7. TEMPI DI REALIZZAZIONE	
8. CONTENUTI DEL PROGETTO	4
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	5
10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	5
11. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	7
11.1 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI DI	
FORMAZIONE	7
11.2 AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	8
12. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI	8
13. FLUSSI FINANZIARI/MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
14. AIUTI DI STATO	9
15. VARIAZIONI EVENTUALI DEL PROGETTO	10
16. CONTROLLI	10
17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI	11
18.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
18.2 SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI	11
18.3 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO	12
18.4 INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	12
19. DISPOSIZIONI FINALI	12
20. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	13
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI	16









1. PREMESSA

Con la D.G.R. n. 44-8729 del 3 giugno 2024, alla quale il presente provvedimento dà attuazione, la Giunta regionale del Piemonte ha recepito l'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sottoscritto in data 13 luglio 2023 per la realizzazione di interventi formativi aggiuntivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e approvato gli indirizzi per la realizzazione di tali interventi, demandando alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della deliberazione.

In coerenza con quanto stabilito nell'Accordo, che rinvia alle modalità di gestione e controllo delle risorse utilizzate per gli interventi già in essere relativi alla formazione continua, la citata D.G.R. n. 44-8729/2024 individua nel modello didattico - organizzativo delle Accademie di filiera, introdotto in via sperimentale a partire dal 2022 su alcune filiere produttive e successivamente esteso (con D.G.R. n. 5-7231 del 17/07/2023 e D.D. n. 496 del 2/10/2023) ad altre filiere economico-produttive ritenute strategiche, lo strumento pienamente adeguato per la realizzazione degli interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente nell'Accademia "Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità", di cui alla D.D. n. 73/A1503B del 26/02/2024, il potenziale soggetto attuatore delle attività formative previste nel citato Accordo.

Di conseguenza, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo e con il principio di integrazione dei Fondi, le attività di formazione finanziate con il presente atto si inseriscono nella medesima cornice attuativa e gestionale del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

Il presente invito si inserisce nella cornice programmatica di cui in premessa, dando attuazione all'impegno derivante dall'adesione della Regione Piemonte all'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sopra citato.

Tramite la concessione di un contributo ex art. 12 della Legge 241/1990, la misura finanzia un progetto complessivo di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che si concretizzi nella progettazione e realizzazione di interventi formativi tematici a contenuto prevenzionale, al fine di diffondere - ulteriormente rispetto a quanto già previsto dalla normativa di settore - la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la consapevolezza circa l'importanza di comportamenti corretti e di conoscenza di nozioni fondamentali per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nell'ambiente in cui svolgono la loro professione.

La misura, pertanto, si inserisce in un contesto più ampio e quanto mai attuale, contribuendo alla promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione che favorisca una maggior sensibilizzazione e un concreto trasferimento di conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro e riduca, attraverso l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, il rischio del fenomeno infortunistico.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento i corsi di formazione - aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i. - per l'aggiornamento e la qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo, siano:

• strutturati nei 14 Moduli formativi (di cui al "Catalogo degli interventi formativi" posto nell'Allegato 1









dell'Accordo) declinati all'interno di altrettante Schede descrittive che ne stabiliscono: obiettivi specifici correlati ai temi oggetto di formazione, contenuti formativi, modalità e strumenti definiti in rapporto agli obiettivi, metodologia e durata;

- realizzati attraverso il ricorso a docenti qualificati¹;
- rivolti a imprese di qualunque dimensione, con sede operativa/unità produttiva localizzata in Piemonte e operanti nei settori economici aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario e/o secondario):
 - o C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
 - o C33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
 - o E fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
 - o F41 Costruzione di edifici
 - o F42 Ingegneria civile
 - o F43 Lavori di costruzione specializzati

4. BENEFICIARIO

Il presente invito è rivolto al Raggruppamento Temporaneo (RT) di riferimento dell'Accademia "Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità", individuata con D.D. n. 73/A1503B del 26/02/2024 la quale si configura come "beneficiario" e soggetto attuatore degli interventi afferenti al Progetto di cui alla presente Misura, in coerenza con quanto indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 44-8729 del 03/06/2024.

L'agenzia formativa capofila del RT è il soggetto a cui sono concessi i contributi ex art. 12 della Legge 241/1990 previsti per l'attuazione della Misura e che assume l'impegno dell'esecuzione delle attività formative finanziate.

Il RT dovrà valorizzare le esperienze specifiche e le professionalità del partenariato, al fine di assicurare un'efficace ed efficiente realizzazione delle attività formative oggetto della Misura.

DESTINATARI

I destinatari delle attività formative sono persone occupate presso le imprese di cui al precedente paragrafo 3 in qualità di:

- a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;
- b) lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;
- c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 148/2015;
- d) titolari e coadiuvanti di imprese e soci lavoratori.

-

¹ Per docenti qualificati si intende personale in possesso dei requisiti di cui al DI 6 marzo 2013 o almeno di adeguata e documentabile esperienza nelle materie oggetto del corso.









6. RISORSE PREVISTE

Per la realizzazione della Misura in oggetto è previsto un contributo complessivo di **Euro 786.130,00** a valere sulle risorse rese disponibili da INAIL per il Piemonte con Determinazione n. 70 del 20 novembre 2023 della "Direzione centrale prevenzione dell'INAIL" avente ad oggetto "Accordo di collaborazione INAIL e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, riformulazione del piano di ripartizione delle risorse".

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tutte le attività formative indicate al paragrafo 3 devono essere realizzate entro il 31/12/2025, fatte salve diverse indicazioni da parte dell'ente finanziatore (INAIL) o che emergano in seno al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 dell'Accordo².

8. CONTENUTI DEL PROGETTO

Il Progetto unitario deve essere redatto secondo il format reso disponibile sul sito istituzionale e riportare:

- a. la descrizione di sintesi:
 - delle attività complessivamente previste nel periodo, esplicitando le modalità individuate per diffondere le opportunità di formazione aggiuntiva presso le imprese e per agevolarne la partecipazione;
 - della coerenza dell'intervento con il contesto di riferimento (normativo, territoriale, ecc.), nonché con i principi e le indicazioni dell'Accordo;
- b. l'identificazione dei componenti dell'Accademia più coinvolti nella realizzazione del Progetto e, eventualmente, l'indicazione di ulteriori partner che si aggiungeranno - con le modalità indicate nella D.D. n. 496 del 02/10/2023 - in funzione delle attività specifiche di cui al presente atto;
- c. un'analisi dei fabbisogni formativi di massima mediante la quale è stato definito e articolato il Progetto;
- d. la descrizione dell'offerta formativa, coerente con il Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 dell'Accordo e che comprenda obbligatoriamente tutti e 14 i corsi ivi previsti, specificando per ciascuno di essi:
 - o titolo, obiettivi, contenuti formativi e metodologie come descritti nelle schede del Catalogo precisando, se del caso, gli elementi di specificità e di personalizzazione dei singoli corsi;
 - o durata;

e. la stima del numero complessivo di imprese coinvolte e dei profili (lavoratori e preposti) destinatari dell'attività formativa;

 f. il cronoprogramma di massima delle attività previste con la descrizione delle fasi operative dell'iter realizzativo;

² L'art. 7 dell'Accordo prevede che: "Il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione è svolto da un Comitato di coordinamento composto da INAIL e dalle Regioni e Province Autonome che hanno aderito al presente accordo.

Il Comitato di coordinamento cura il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e il livello di raggiungimento degli obiettivi, sulla base di report da sottoporre ai rispettivi organi competenti, la cui periodicità sarà stabilita nell'ambito del Comitato stesso".









- g. la valorizzazione dei principi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente;
- h. il possesso di capacità tecniche e professionali adeguate e dedicate all'attuazione degli interventi previsti;
- i. la descrizione degli obiettivi e dei risultati complessivamente attesi in relazione al Progetto anche in ottica di benefici di medio-lungo periodo, trasferibilità e replicabilità.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

La candidatura da parte dell'Accademia "Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità" alla realizzazione delle attività di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Accordo INAIL - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, finanziate attraverso il contributo assicurato con risorse messe a disposizione da INAIL, consiste nella presentazione del Formulario di candidatura, predisposto secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale, composto dalla domanda di candidatura e dalla proposta progettuale articolata nei punti indicati al paragrafo precedente.

Il Formulario di candidatura, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente (Capofila del R.T. dell'Accademia "Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità"), dovrà pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 24 luglio 2024 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

Modalità differenti di invio non verranno ritenute valide.

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La valutazione del Progetto si realizzerà in due momenti:

- 1. verifica di ammissibilità,
- 2. valutazione di merito.

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità della domanda ai requisiti essenziali per la risposta al presente invito. Viene svolta dagli uffici regionali competenti e si realizza espletando i controlli sotto indicati:

- conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni previste dal presente invito;
- verifica dei requisiti della proposta progettuale.

La verifica di ammissibilità si potrà concludere con esito positivo o negativo: nel primo caso la domanda verrà ammessa alla successiva fase di valutazione di merito, mentre nel secondo caso sarà comunicato al proponente l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo e all'esclusione della domanda dalla selezione, oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

La valutazione di merito sarà affidata a un apposito Nucleo di valutazione, formalmente individuato, i cui componenti









dovranno essere in possesso di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto della selezione e verrà effettuata con riferimento alle "classi" di valutazione e ai relativi pesi indicati nell'allegato alla D.G.R. 44-8729 del 03/06/2024, articolate secondo i "criteri" dettagliati nella tabella seguente, con i relativi pesi e punteggi.

CLASSE	CRITERIO	PUNTEGGIO	PESO %
Caratteristiche della proposta progettuale	Coerenza e completezza nell'inquadramento delle finalità e contenuti del Progetto nel contesto di riferimento.	0-150	15
	Adeguatezza, completezza e chiarezza espositiva dell'articolazione del Progetto, compresa la coerenza degli interventi formativi con le schede di ciascun corso di cui all'allegato 1 dell'Accordo.	0-250	25
	Qualità e adeguatezza del modello di intervento proposto rispetto alla natura e ai destinatari degli interventi anche in relazione agli esiti dell'analisi dei fabbisogni formativi.	0-200	20
	Adeguatezza degli strumenti e delle metodologie utilizzate per la realizzazione dei corsi.	0-100	10
	TOTALE CLASSE	0-700	70%
Priorità	Valorizzazione dei principi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente.	0-200	20%
	TOTALE CLASSE	0-200	20%
Sostenibilità	Possesso di capacità tecniche e professionali adeguate e dedicate all'attuazione degli interventi previsti.	0-100	10%
TOTALE CLASSE		0-100	10%
TOTALE PROGETTO		0-1000	100%

Il punteggio totale è dato dalla somma complessiva dei punteggi ottenuti sulle tre classi di valutazione sopra indicate, attribuiti in base alle informazioni presenti nella candidatura, fatte salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione, che può richiedere eventuale ulteriore documentazione.

Il Progetto non sarà ammesso in caso ottenga un punteggio complessivo inferiore a 700 o un punteggio pari a "0" in una o più classi di valutazione.

Al termine della valutazione, che si concluderà entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di candidatura con la proposta progettuale, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ne approva l'esito dandone comunicazione al beneficiario.









11. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

11.1 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

A seguito dell'approvazione e del finanziamento del Progetto, il soggetto attuatore, dopo aver trasmesso ai competenti uffici regionali l'atto di adesione predisposto secondo lo schema approvato con la D.D. n. 319 del 29/06/2023, può avviare i corsi di formazione, a fronte di un'idonea richiesta di attivazione, mediante l'apposita procedura informatica FLAIDOM, da parte dell'agenzia capofila del R.T. dell'Accademia che inserisce i dati amministrativi e il preventivo di spesa dei corsi da attivare, selezionandoli tra quelli di cui al Catalogo degli interventi formativi.

In questa fase, per ciascuna edizione corsuale, devono essere individuate le imprese committenti, aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 3, con - per ognuna di esse - il relativo numero di allievi in formazione.

Per ciascun corso deve inoltre essere identificata, tra le sedi delle Agenzie formative che compongono il R.T. dell'Accademia, la sede accreditata di riferimento, nonché le eventuali sedi occasionali di svolgimento dell'attività formativa. Possono essere individuate quali sedi occasionali anche le sedi/unità produttive delle imprese committenti, compresi i cantieri presso i quali operano gli allievi in formazione. La sede accreditata di riferimento garantisce, anche nel caso di ricorso a sedi occasionali, un adeguato presidio delle attività.

La richiesta di attivazione delle edizioni corsuali si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- modulo di richiesta generato dalla procedura informatica FLAIDOM, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto con firma digitale;
- lettere di committenza delle imprese committenti, redatte secondo il format predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito istituzionale;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, redatta dai committenti secondo il format predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito istituzionale, relativa: 1) alla dimensione dell'impresa, secondo la classificazione di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315; 2) al fatto di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 punto 18 del sopra citato Reg. (UE) n. 651/2014; 3) al fatto di avere/non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero (cosiddetta clausola Deggendorf).

Le attività formative dovranno essere presentate nel momento in cui si verifica l'esigenza e saranno attivabili fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La richiesta di attivazione è sottoposta a validazione da parte degli Uffici regionali competenti, a seguito dell'espletamento dei controlli previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. La formalizzazione della concessione degli aiuti avviene con apposito provvedimento della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Lo sportello di presentazione delle richieste di attivazione è aperto fino al 30/10/2025³ ed è articolato in momenti mensili di validazione.

_

³ Il termine di chiusura dello sportello di presentazione potrà essere modificato in caso di indicazioni diverse da parte di INAIL o del Comitato di coordinamento rispetto al termine di conclusione delle attività indicato al paragrafo 7.









11.2 AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La sede accreditata dell'agenzia di riferimento del corso deve inserire sull'apposita procedura informatica (GEISCR) tutte le informazioni relative agli allievi e al calendario del corso entro quindici giorni dallo svolgimento della lezione⁴. Gli allievi possono appartenere soltanto ai committenti autorizzati e devono essere a essi rispettivamente collegati nel gestionale informatico.

Nelle more dell'autorizzazione della richiesta di attivazione corsuale (ma dopo la presentazione della richiesta tramite FLAIDOM), l'agenzia formativa responsabile del corso, può eventualmente effettuare anticipatamente l'avvio della formazione, con le modalità che saranno precisate sul sito istituzionale.

I corsi di formazione sono sempre realizzati in presenza.

Tutta la modulistica relativa alla gestione dei corsi sarà pubblicata sul sito istituzionale.

L'agenzia formativa responsabile del corso deve assicurare che i destinatari siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle attività.

Al termine del corso l'agenzia formativa rilascia una dichiarazione di frequenza agli allievi che hanno frequentato il 100% delle attività.

12. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi di cui alla presente Misura avverrà in applicazione delle Unità di Costo Standard stabilite, conformemente all'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060, per le azioni formative realizzate nell'ambito del Sistema delle Accademie di filiera, da ultimo aggiornate con D.D. n. 583 del 20 ottobre 2022, ovvero:

- formazione per piccoli gruppi (da 2 a 5 allievi), euro 32,40 ora/allievo
- formazione per grandi gruppi (da 6 a 14 allievi), euro 16,20 ora/allievo.

Si precisa che i costi sostenuti dalle imprese per la retribuzione dei propri addetti (lavoratori e preposti) che frequenteranno le attività formative non saranno rimborsati; tali spese potranno essere esposte unicamente a titolo di cofinanziamento privato obbligatorio, in applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Sono riconosciuti a rendiconto solo gli allievi che hanno frequentato il 100% delle ore del corso.

13. FLUSSI FINANZIARI/MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il finanziamento sarà erogato dall'Amministrazione al beneficiario in due momenti: a seguito della presentazione di una domanda di rimborso intermedia e di una domanda di rimborso finale.

La domanda di rimborso intermedia potrà essere presentata dal beneficiario nello stesso periodo di riferimento dello sportello previsto per la presentazione delle domande di rimborso intermedie riferite alle attività formative dell'Accademia finanziate ai sensi della D.D. n. 496 del 2/10/2023.

La domanda di rimborso finale deve essere predisposta entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e riportare le informazioni di carattere fisico ed economico inerenti a tutte le attività effettivamente realizzate e concluse.

Tutte le domande di rimborso per le attività formative vanno predisposte attraverso l'applicativo Gestione Amministrativa a Costi Standard.

A seguito dei controlli effettuati sulle attività realizzate, oggetto della domanda di rimborso, la Regione Piemonte provvede al pagamento dell'importo riconosciuto.

-

⁴ In caso di avvio anticipato i termini decorrono dall'autorizzazione dell'edizione corsuale.









Nelle more del completamento del processo di dematerializzazione, le dichiarazioni di spesa devono essere trasmesse via PEC al Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, all'indirizzo: controllifse@cert.regione.piemonte.it

14. AIUTI DI STATO

Gli interventi di cui alla presente Misura rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("Regolamento generale di esenzione per categoria" – di seguito anche GBER) e, nello specifico, dell'articolo 31.

A tale proposito si precisa che i beneficiari degli aiuti di stato sono le imprese così come definite al paragrafo 2: pertanto, in applicazione del succitato articolo art. 31, qualsiasi impresa che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese. Le intensità minime di cofinanziamento, da garantire sulla base della dimensione dell'impresa, sono rispettivamente:

- 50% dei costi ammissibili per le grandi imprese;
- 40% dei costi ammissibili per le medie imprese;
- 30% dei costi ammissibili per le piccole e micro imprese.

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30%, le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come definiti dall'art. 2 del GBER.

Il contributo è concesso a copertura dei costi ammissibili sovvenzionabili per un intervento di aiuti alla formazione, così come previsti all'art. 31 del GBER.

Per i corsi pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento privato, il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuno dei committenti del corso stesso, in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.

Il capofila del raggruppamento temporaneo dell'Accademia "Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità" è tenuto a garantire che le imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato assicurino il cofinanziamento obbligatorio previsto.

I contributi di cui alla presente Misura non possono:

- essere concessi a favore di imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18 del GBER;
- essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14 e s.m.i.), c.d. clausola Deggendorf;
- essere cumulati con altri aiuti di Stato, concessi in de minimis, in esenzione o notificati, con riferimento alle medesime attività finanziate e per gli stessi costi ammissibili coperti dall'UCS applicata o dal cofinanziamento privato obbligatorio rendicontato.









L'Amministrazione regionale garantisce che tutti gli obblighi derivanti dalla normativa relativa al "Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)", istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015, siano conformemente rispettati.

15. VARIAZIONI EVENTUALI DEL PROGETTO

Le eventuali variazioni del Progetto devono essere obbligatoriamente comunicate dal beneficiario alla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro", ai fini della relativa approvazione, e non possono, in alcun caso, comportare un aumento del contributo concesso.

Nel caso in cui le variazioni non siano considerate coerenti con il Progetto approvato, si procederà con la revoca parziale/totale del contributo concesso in relazione alle variazioni attuate.

16. **CONTROLLI**

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici del progetto finanziato saranno eseguiti in applicazione delle disposizioni contenute nelle "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni cofinanziate dal PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte" di cui alla D.D. n. 319 del 29/06/2023.

Il beneficiario/soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È, altresì, responsabile, come per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di ogni altra dichiarazione resa nel corso della realizzazione delle attività oggetto di approvazione e degli impegni assunti.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione e di INAIL di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

A tale fine, il beneficiario/soggetto attuatore è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo e a mettere a disposizione degli organi suddetti tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata. Si ricorda che il medesimo soggetto ha l'obbligo di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, in base alla vigente normativa.

La Regione Piemonte esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e tecnico sull'intervento finanziato sulla base di quanto riportato nelle già citate "Linee guida per la gestione e il controllo". Nello specifico, oltre al controllo delle rendicontazioni, potranno essere svolti controlli *in loco* a campione allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario/soggetto attuatore.

Nel caso in cui il beneficiario/soggetto attuatore non si renda disponibile ai controlli *in loco* o non produca i documenti richiesti in sede di verifica, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo - previa comunicazione al beneficiario/soggetto attuatore - alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi, secondo quanto disposto dalla legge.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine attività.









Il beneficiario/soggetto attuatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione.

17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti giustificativi riguardanti il progetto finanziato devono essere conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione Piemonte al beneficiario/soggetto attuatore. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta dell'ente finanziatore.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento del saldo relativo al contributo concesso (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali, oppure in formato digitale per i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

I documenti devono essere conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Il beneficiario/soggetto attuatore dovrà conservare la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle attività oggetto di contributo e ne dovrà consentire l'accesso in caso di ispezione; dovrà inoltre fornirne estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato di INAIL, della Direzione regionale" Istruzione, Formazione e Lavoro" e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

18.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre; D.D. 532 del 30 settembre 2022).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda sarà effettuato esclusivamente per finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Sub Allegato) rivolta ai soggetti interessati.

18.2 SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

• rappresentanti legali e amministratori dei Soggetti (agenzie formative del RT e imprese e altri soggetti del partenariato) che presentano domanda in risposta al presente Invito;









• il personale interno o esterno ai Soggetti di cui sopra, coinvolto nella realizzazione delle attività oggetto di contributo di cui al presente atto.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati.

18.3 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

Ogni beneficiario/soggetto attuatore delle attività oggetto del presente Invito, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del P.R. FSE+ 2021-2027 e Delegato al trattamento dei dati), sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, assumendo l'impegno a effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina ha efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione, opportunamente sottoscritto,

Tale nomina ha efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione, opportunamente sottoscritto, all'ufficio competente e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Invito. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

18.4 INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il beneficiario/soggetto attuatore delle attività che sia nominato Responsabile (esterno) del trattamento, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi (partecipanti ai corsi) è tenuto a informarli tramite apposita Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. Il beneficiario/soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento.

19. **DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi della D.G.R. n. 44-8729 del 3/06/2024 di approvazione degli indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il termine di conclusione del procedimento amministrativo di selezione del Progetto di cui al presente invito è fissato in 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'informazione antimafia attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per i beneficiari delle sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, procederà anche in pendenza dell'informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro alla casella di posta elettronica academy@regione.piemonte.it, indicando sempre nell'oggetto "formazione aggiuntiva sicurezza di cui all'accordo inail - conferenza delle regioni".









Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito web della Regione Piemonte, all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/opportunita-formative/accordo-inail

Al medesimo indirizzo sono disponibili tutte le informazioni, la documentazione e la modulistica relative alle attività di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 13/07/2023.

20. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Riferimenti dell'Unione Europea

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02).
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001.
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2023) 5578 final del 10 agosto 2023 che modifica la Decisione della Commissione Europea n. C (2022)5299 del 18/07/2022 di approvazione del Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

Riferimenti nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" ha rimodulato e ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, attribuisce all'Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'art. 9 e 10.









- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ha unificato e attribuito le relative funzioni all'INAIL quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e del 7 luglio 2016, n. 128, che disciplinano la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare "lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- Accordo di collaborazione tra Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, firmato dalle parti in data 13 luglio 2023, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza nella seduta del 21 giugno 2023.

Riferimenti regionali

- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".
- D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa.
- L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 recante "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale- Collegato".
- Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 162-14636, del 7 settembre 2021.
- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo.
- D.G.R. n. 6-5148 del 31.5.2022 che ha disposto l'iscrizione delle risorse europee e statali relative al Piano Finanziario PR FSE Plus 2021-2027.
- D.D. n. 532 del 30 settembre 2022 "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019.
- D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022- "Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte Presa d'atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027".
- D.D. n. 319 del 29/06/2023 "Reg. (UE) n. 2021/1060 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte".
- D.G.R. n. 5-7231 del 17/07/2023 "Direttiva regionale Academy di filiera del Piemonte periodo 2023-2026".









- D.D. n. 496 del 2/10/2023 "Avviso pubblico per la selezione, l'approvazione e il finanziamento delle Academy di filiera del Piemonte".
- D.G.R. n. 1-7601 del 30 ottobre 2023 "Regolamento (UE) n. 1060/2021. Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10/08/2023 che modifica la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022. Recepimento del Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte".
- Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro".
- D.D. n. 73 del 26/02/2024 "FSC 2021-2027. Direttiva regionale "Academy di filiera del Piemonte" (ora "Accademie di filiera del Piemonte") periodo 2023-2026 di cui alla D.G.R. n. 5-7231/2023 del 17/07/2023. Avviso pubblico per la selezione, l'approvazione e il finanziamento delle Academy di filiera del Piemonte periodo 2023-2026: approvazione degli esiti della valutazione delle candidature".
- D.G.R. n. 44-8729 del 03/06/2024 "Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 13 luglio 2023. Recepimento e approvazione degli indirizzi attuativi, anno 2024, per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dotazione finanziari pari ad euro 786.130,00. Integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27 settembre 2010 in materia di procedimenti amministrativi.









Sub Allegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 20221, nell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 13/07/2023, nonché nella D.G.R. 44-8729 del 3/06/2024;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- L'acquisizione dei Suoi dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico;









 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Soggetti e autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa dell'Unione europea.
- Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione europea e altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es. INAIL, Istituti di credito, unità di audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea- ECA, procura Europea EPPO ecc).
- Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L.241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.